



Comune di Pavarolo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Pavarolo, 17 agosto 2026

ORDINANZA N. 11/26

OGGETTO: divieto di vendere, somministrare e introdurre bevande in lattine e contenitori in vetro nell'ambito della Festa Patronale di San Secondo 2026, dal 28 AGOSTO 2026 al 30 agosto 2026.

IL SINDACO

- Considerato che durante la "festa patronale di San Secondo 2026" si prevede un notevole afflusso di pubblico, specie nelle serate di discoteca e ballo;
- Ritenuto necessario, a tutela della pubblica incolumità, evitare la possibile dispersione ed abbandono di contenitori in vetro e lattine nelle aree di svolgimento della manifestazione ed altri spazi circostanti che potrebbero anche costituire un pericolo per il pubblico;
- Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017 nella quale si richiama, per la pubblica incolumità, l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;
- Visto l'art. 54 del D. L.vo 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 18.00 di venerdì 28 agosto 2026 fino a chiusura manifestazione nella notte di sabato 29.8.2026;

Dalle ore 18.00 di sabato 29 agosto 2026 fino a chiusura manifestazione nella notte di domenica 30.8.2026;

Dalle ore 18.00 di domenica 30 agosto 2026 fino a chiusura manifestazione nella notte di lunedì 31.8.2026;

1) nel territorio comunale è fatto divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in lattine e contenitori di vetro consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in contenitori di plastica o carta;

2) negli esercizi pubblici e nello stand gastronomico della Festa Patronale, si potranno somministrare bevande in lattine e contenitori in vetro esclusivamente ai propri clienti durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, fermo restando il divieto di vendita per asporto di cui al punto 1.

AVVERTE

- ❖ Che chiunque non rispetti la presente ordinanza sarà perseguibile a norma di legge;

DISPONE

- che le Forze dell'Ordine siano incaricate di far rispettare la presente Ordinanza;
- che l'ordinanza venga notificata agli esercenti del Comune di Pavarolo;
- che l'Ordinanza stessa sia immediatamente esecutiva e che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pavarolo.

INFORMA

- A norma dell'art. 3, comma 4 Legge 07/08/1990 n.241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- In relazione al disposto dell'art.37- comma 3 del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, emanato con D.P.R. N.495 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.



IL SINDACO
Martini Laura